



DCA - SETTORE GARE - UGF
Rep. Determine
10.4 - Chiarimenti

SGa 24_744 - G08169

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE, SUDDIVISO IN TRE LOTTI, A COPERTURA DEI RISCHI PROPERTY - ALL RISKS, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE, A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, PER UN PERIODO DI 3 (TRE) ANNI E OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI.

Lotto 1 CIG B2863F818F

Lotto 2 CIG B2863F9262

Lotto 3 CIG B2863FA335

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - N. 2

D1. Si pone il seguente quesito: "Si chiede l'invio della statistica sx per il lotto rc patrimoniale."

R1. *Si precisa che il documento richiesto è già stato pubblicato con la restante documentazione di gara, con la denominazione "Statistica sinistri Lotto 3 - All. 8 al Disciplinare".*

D2) Si pone il seguente quesito: "In merito al lotto 1 All Risks, si chiede conferma della possibilità che, in caso di aggiudicazione, possa essere inserita la seguente clausola:

ESCLUSIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI

La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o consequenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:

2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;

2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi, e

2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

R2. *Si rinvia alla risposta R8, fornita relativamente al quesito D8, del Chiarimento n. 1.*

D3. Si pone il seguente quesito: "In merito al lotto 1 All Risks, si chiede conferma della possibilità che, in caso di aggiudicazione, possa essere inserita la seguente clausola:

ARTICOLO ESCLUSIONI DANNI CYBER E DATI (CYB)

Quanto segue prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

DEFINIZIONI CHE INTEGRANO O SOSTITUISCONO QUANTO PREVISTO IN POLIZZA



ATTACCO INFORMATICO:

si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

COMPUTER VIRUS:

si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso linsieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. La definizione di Computer virus include, ma non è limitata ai cavalli di Troia (Trojan Horses), ai vermi (worms) e alle bombe a tempo o logiche (time or logic bombs).

DANNO CYBER:

si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.

DATI:

si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

INCIDENTE INFORMATICO:

si intende:

- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

SISTEMA INFORMATICO:

si intende:

qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o Internal microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati.

SUPPORTO DI ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI:

si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.

APPENDICE DI ESCLUSIONE CYBER E DATI

La presente Polizza esclude qualsiasi:

- 1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 sotto;
- 1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 sotto;
a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.
2. nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la garanzia prestata copre i Danni materiali e diretti ai Beni Assicurati (con esclusione dei Dati, in quanto non considerabili in nessun caso Beni Assicurati), causati da Incendio o Esplosione o Scoppio che derivi direttamente da un Incidente Informatico o Attacco Informatico. Sono in ogni caso escluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese derivanti da qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.
3. Se presente la unità tecnica Supporti di dati, nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei Dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del



Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati.

Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine.

La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di questo articolo venga ritenuta invalido o inapplicabile, i restanti paragrafi rimarranno validi ed efficaci a tutti gli effetti.

5. Questo disposto prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei Dati, e, se in contrasto, la sostituisce."

D3. Si rinvia alla risposta R7, fornita relativamente al quesito D7, del Chiarimento n. 1.

D4. Si pone il seguente quesito: "In merito al lotto 1 All Risks, si chiede conferma della possibilità che, in caso di aggiudicazione, possa essere inserita la seguente clausola:

RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - INEFFICACIA DEL CONTRATTO (SANCTION EXCLUSION)

In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare Richieste di Risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia."

R4. Si rinvia alle risposte R1, fornita relativamente al quesito D1, ed R9, fornita relativamente al quesito D9, del Chiarimento n. 1.

D5) Si pone il seguente quesito: "In merito alla polizza RCTO, rispetto a quanto riportato nel Capitolato all' art. 7 DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO, ultimo capoverso, si chiede di confermare che l'obbligo di proroga coincide con la previsione del Disciplinare riportata all'art.4.1.2 PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 120 COMMA 11 DEL CODICE e che pertanto il termine di 180 giorni indicato nel Capitolato sia un refuso, coincidendo con il periodo di 120 giorni indicato nel Disciplinare."

R5. Si precisa che, con riguardo al Lotto 2 - Polizza RCTO, come previsto dal sotto paragrafo n. 4.1.2 "Proroga tecnica del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 11 del Codice" del Disciplinare di gara e dall'art. 7 ultimo capoverso del Capitolato Lotto 2 - RCTO, la proroga tecnica potrà avere una durata massima fino a 180 giorni.

D6. Si pone il seguente quesito: "In rif. al Lotto Rc Patrimoniale, Vi preghiamo di confermare che si intende prorogata la polizza per 6 mesi anche al terzo capoverso dell'art. 1 "Durata del contratto - Proroga - Opzione di rinnovo".

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata per un periodo massimo di 6 mesi alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verificino le condizioni Indicate all'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023."

R6. Si precisa che, con riguardo al Lotto 3 - Polizza RC patrimoniale, come previsto dal sotto paragrafo n. 4.1.2 "Proroga tecnica del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 11 del Codice" del Disciplinare di gara e dall'art. 1 ultimo capoverso del Capitolato Lotto 3 - RC patrimoniale, la proroga tecnica potrà avere una durata massima fino a 180 giorni.



D7. Si pone il seguente quesito: "In riferimento al Lotto All risks, In merito a quanto riportato nel Capitolato all'art. 7 "DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO", ultimo capoverso, si chiede di confermare che l'obbligo di proroga coincida con la previsione del Disciplinare riportata all'art.4.1.2 "PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 120 COMMA 11 DEL CODICE" e che pertanto il termine di 180 giorni indicato nel Capitolato sia un refuso, coincidendo con il periodo di 120 giorni indicato nel Disciplinare."

R7. Si precisa che, con riguardo al Lotto 1 - Polizza All Risks, come previsto dal sotto paragrafo n. 4.1.2 "Proroga tecnica del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 11 del Codice" del Disciplinare di gara e dall'art. 7 ultimo capoverso del Capitolato Lotto 1 - Property, la proroga tecnica potrà avere una durata massima fino a 120 giorni.

D8. Si pone il seguente quesito: "Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.

In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la seguente clausola "ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI" oppure di consentire all'aggiudicatario di inserirla all'atto dell'emissione della polizza.

"ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI"

A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima. Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:

- (i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e
- (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività. La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati."

R8. Si rinvia alla risposta R8, fornita relativamente al quesito D8, del Chiarimento n. 1.

D9. Si pone il seguente quesito: "Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber.

In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la seguente "CLAUSOLA CYBER RISK" oppure di consentire all'aggiudicatario di inserirla all'atto dell'emissione della polizza.

"CLAUSOLA CYBER RISK"

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che



comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni

Nella definizione di "Incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per "Sistema informatico" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software."

D9. Si rinvia alla risposta R7, fornita relativamente al quesito D7, del Chiarimento n. 1.

D10. Si pone il seguente quesito: "Si chiede cortesemente se sia possibile inserire nel testo di polizza la seguente clausola.

"LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America."

R10. Si rinvia alle risposte R1, fornita relativamente al quesito D1, ed R9, fornita relativamente al quesito D9, del Chiarimento n. 1.

Milano, 09.09.2024

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
LA RESPONSABILE DELEGATA
Dott.ssa Fabrizia Morasso